

torità ecclesiastica, oppure faceva della religione uno strumento politico. La questione sorgeva nel disaccordo dei poteri, ciascuno dei quali mirava a sopraffare l'altro; oppure sorgeva nel caso di molteplicità di confessioni religiose nello stesso Stato, ciascuna delle quali pretendeva alla verità assoluta ed a trasformarsi in religione di Stato con esclusione di ogni altra. Nel Medio Evo col dualismo dei poteri era piuttosto la Chiesa che tendeva ad affermare un *jus in temporalia* provocando la reazione dello Stato; nell'età del Grozio lo Stato nella piena coscienza del suo diritto sovrano quando sdegnava di degradar la religione a strumento di governo, doveva, nell'infuriare delle lotte religiose, affermare il suo diritto *in sacra* non in omaggio ad una pretesa missione divina, come Giacomo I sosteneva, ma, come Grozio afferma nel capo primo del *De Imperio*, per l'universalità stessa del suo potere. Le conferme storiche, teologiche, dottrinali che il Grozio per assecondare i gusti e i metodi dell'epoca invoca, nulla aggiungono alla forza di questo argomento giuridico fondato sulla ragion naturale.

14. - Da ciò che il potere sovrano è unico, universale e comprende sotto di sè il *jus sacrum* il Grozio non trae la conclusione che esso debba essere direttamente esercitato dal sovrano (*De Imp.* Cap. II). Non già che vi sia incompatibilità naturale tra l'esercizio della sovranità e l'esercizio della funzione sacra. La Santa Scrittura e la storia ci porgono numerosi esempi di re-sacerdoti, ma non è necessario e per lo più non è utile che il sovrano, oltre che regolare, eserciti le funzioni sacre. Le quali non rientrano nel novero di quelle funzioni che come le magistrature appartengono « natura » al sovrano, sono cioè le forme naturali e concrete della sovranità da cui traggono l'esistenza. Le funzioni sacre come le funzioni economiche, culturali, tecniche esistono per sè, per una loro intrinseca necessità e solo « ordine » sono sottoposte al sovrano, cioè in quanto vivono nello Stato da cui traggono, come ogni altra attività che esiste in esso, disciplina e direttiva. Ne è opportuno l'esercizio diretto di tale funzione da parte del sovrano a cui fanno per lo più difetto la possibilità e la capacità. Meglio il loro effettivo esercizio può affidarsi ad una classe di persone particolarmente a ciò educate e che di tale esercizio fanno la occupazione esclusiva. Opportunamente quindi la legge divina positiva (mosaica e cristiana) ha imposto la separazione tra il potere sovrano e l'esercizio delle funzioni sacre, creando per queste ultime la classe sacerdotale (1).

(1) In lettera (*Epis. cit. lett. 310*) del 19 dic. 1613 a Casaubono, il Grozio si difende dall'accusa mossagli da Giacomo I di attribuire ai principi « circa res Ecclesiasticas plus quam sibi ipsi vindicent » e finisce col dire che egli ha separato « jus ipsum a modo ac ratione juris exercendi », la quale distinzione toglie molte difficoltà